# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 20 maggio 1975**

**relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK)**

(75/329/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 48 e 124,

visto il parere della Commissione,

vista la relazione della Commissione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK), costituita con decisione 75/328/Euratom per una durata di 25 anni, ha il compito di costruire, attrezzare e gestire una centrale nucleare della potenza di circa 300 MWe a Kalkar, (Landkreis di Kleve) nel Land della Renania settentrionale/Vestfalia, Repubblica federale di Germania ;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, la SBK ha sollecitato la concessione di taluni vantaggi di cui all'allegato III del trattato ;

considerando che la centrale nucleare di Kalkar sarà costruita da un consorzio di imprese di più Stati membri della Comunità con elementi provenienti quasi esclusivamente da quest'ultima ; che la costruzione di tale centrale permetterà di perfezionare considerevolmente i procedimenti tecnici di produzione dell'elettricità su scala industriale ;

considerando che la concessione alla SBK per la durata della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare, dei vantaggi di cui all'allegato III del trattato può, diminuendo gli oneri finanziari, ridurre i rischi economici connessi con questo tipo di impresa ;

considerando che è opportuno accordare tali vantaggi soltanto se la SBK mette a disposizione della Comunità le conoscenze non brevettabili che potrà conseguire in occasione della realizzazione del progetto di centrale nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri concedono all'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK), in un primo tempo per un periodo che avrà termine tre anni dopo l'accettazione definitiva della centrale da parte dell'impresa, i seguenti vantaggi di cui all'allegato III del trattato :

1. nel quadro del punto 3 del suddetto allegato, l'esonero dalla Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftssteuer) (imposta sui movimenti di capitale-imposta sulle società) per gli apporti di capitale sociale dei soci (Stammeinlagen) alla SBK, sino a concorrenza di un importo totale di 120 milioni di DM ;

2. nel quadro del punto 5 del suddetto allegato :

   — esonero dall'imposta sul capitale,

   — deroga al termine fissato per la detrazione delle perdite, conformemente all'articolo 10 d) del Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito),

   — esonero dalla parte dell'imposta sui profitti industriali o commerciali prelevata, conformemente all'articolo 8, punto 1, del Gewerbesteuergesetz (legge relativa all'imposta comunale sull'industria e il commercio), sugli interessi dovuti per gli impegni finanziari a lungo termine,

   — deroga al termine fissato per la detrazione delle perdite di esercizio conformemente all'articolo 10 a) del Gewerbesteuergesetz,

   — esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, punto 1, del Gewerbesteuergesetz, sugli impegni finanziari a lungo termine,

   — esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata sul valore proporzionale della centrale finanziata da sovvenzioni pubbliche ;

3. le agevolazioni di cui al punto 6 a) del predetto allegato ;

4. le agevolazioni di cui al punto 7 del predetto allegato.

*Articolo 2*

I vantaggi concessi alla SBK in virtù della presente decisione si estendono ai diritti ed agli obblighi esistenti per la SBK al momento della sua costituzione in impresa comune.

*Articolo 3*

I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla SBK a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze industriali, tecniche ed economiche, comprese le informazioni relative alla sicurezza, raccolte dalla SBK durante il periodo della progettazione, della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare ; questi obblighi si estendono a tutte le conoscenze che la SBK ha il diritto di ricevere dal suo fornitore principale e che ha facoltà di trasmettere conformemente ai contratti con esso conclusi.

La Commissione determina quali siano le conoscenze da comunicare, nonché le modalità di tali comunicazioni. Essa provvede a renderle note agli Stati membri, alle persone e alle imprese conformemente al titolo secondo, capo II, del trattato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri e l'impresa comune SBK sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. RYAN